



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 100/14 M.P.

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Magistrati:

Dott.	Fabio Roia	Presidente
Dott.	Maria G. Rispoli	Giudice rel.
Dott.	Ilario Pontani	Giudice

letti gli atti del procedimento di prevenzione nei confronti di:

sig. X, nato a ...*omissis*... il ...*omissis*..., residente a ...*omissis*..., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv.to Vinicio Nardo, Corso di porta Vittoria n. 17 Milano;
difeso dagli avv.ti Vinicio Nardo del foro di Milano e Luigi Chiappero del foro di Torino di fiducia

proposto dalla Procura della Repubblica di Milano per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 1 e mesi 6, nonché per il sequestro, propedeutico alla confisca dei beni a lui riferibili, avanzata ai sensi degli artt. 4 e ss. D.L.vo n. 159/2011

All'esito dell'udienza camerale, svoltasi:

- in presenza del proposto e del suo difensore avv.to Vinicio Nardo del foro di Milano ;
- in assenza dei terzi:

sig.ra Y nata a ...*omissis*... il ...*omissis*...

Legale rappresentante della ...*omissis*...

Legale rappresentante della ...*omissis*...

...*omissis*...

Premesso

Con nota pervenuta in data **9.9.2014** la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto sig. X per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni 1 e mesi 6, nonché per il sequestro, propedeutico alla confisca dei beni a lui riferibili, avanzata ai sensi degli artt. 4 e ss. D.L.vo n. 159/2011.

Con ordinanza in data **29.9.2014** il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione disponeva ulteriori accertamenti¹.

Con nota **6.10.2014** il Pubblico Ministero depositava una prima parte degli accertamenti delegati dal Tribunale. Con successiva nota **27.10.2014** il Pubblico Ministero evidenziava che erano in corso ulteriori accertamenti.

In data **10.11.2014** il Pubblico Ministero depositava una nota redatta dal GICO di Venezia del 7.11.2014 con ulteriori accertamenti relativi alla situazione reddituale di sig. X.

In data **20.11.2014** veniva emesso un primo decreto di sequestro dei beni riconducibili ad sig. X ed in particolare il **sequestro** dei seguenti beni:

...*omissis*...

In data **3.12.2014** veniva disposto il sequestro, su richiesta del p.m., di ...*omissis*...

In data 11.12.2014 veniva rigettata, allo stato, la richiesta di sequestro della ...*omissis*...

¹ In particolare il Tribunale richiedeva :a quale titolo / causale fossero stati ricevuti da sig. X i redditi indicati nella voce "redditi percepiti" e perché tali entrate non risultassero nel modello unico negli anni corrispondenti; - a quale titolo sig. X avesse effettuato versamenti INPS negli anni in cui compare la voce "redditi percepiti"; - se e in quali termini lo "Studio sig. X & C." (dicitura che compare in alcuni dei documenti acquisiti nel corso delle indagini e allegati in copia alla richiesta in esame) avesse avuto autonomia fiscale (ad esempio, se risultasse costituita un'associazione di professionisti) e, in caso positivo, come ciò avesse influito sulle dichiarazioni dei redditi di sig. X.

Con provvedimento in data 15.12.2014 veniva rigettata la richiesta di sequestro del ...*omissis*...

Con ulteriore provvedimento del 16.1.2015 il Tribunale si pronunciava su istanza del 17.12.2014 con la quale la difesa del proposto chiedeva la revoca del sequestro del ...*omissis*... richiesta che veniva allo stato rigettata in quanto non vi era prova della formazione della provvista e la concessione in uso della ...*omissis*... richiesta che veniva accolta come da separato provvedimento del Giudice delegato.

Con provvedimento del 3.3.2015 il Tribunale, all'esito del deposito delle note della Guardia di Finanza del 12.2.2015 (...*omissis*...) disponeva la revoca del sequestro dei ...*omissis*...

Con provvedimento del 17.3.2015 il Tribunale si pronunciava della difesa del proposto, revocando il sequestro di ...*omissis*..., riservando di provvedere sugli ulteriori oggetti all'esito dell'udienza di discussione.

Con ulteriore provvedimento in data 8.5.2015 il Tribunale si pronunciava su istanza del 23.4.2015 della difesa del proposto con la quale si chiedeva la revoca del sequestro di ...*omissis*... riservandosi sulla stessa all'esito degli accertamenti di p.g.

In data 11.5.2015 il Tribunale rigettava con ulteriore provvedimento la richiesta di sequestro del ...*omissis*...

Con provvedimento in data 21.11.2015 il Tribunale si riservava sulla richiesta di dissequestro di ...*omissis*...

Gli accertamenti della p.g. in ordine alla ricostruzione degli acquisti dei beni oggetto del sequestro e della provenienza delle somme rinvenute sui conti correnti oggetto del sequestro e dei beni rinvenuti nella disponibilità del sig. X oggetto di sequestro pervenivano con note della Procura della Repubblica depositate in data 3.6.2015 e 24.9.2015.

In data 5.6.2015 perveniva presso la cancelleria una c.n.r. da parte della Stazione C.C. Santa Margherita Ligure a carico del proposto per la violazione dell'art. 348 c.p.

All'udienza del 17.3.2015 si procedeva in assenza del proposto e dei terzi regolarmente citati a dare lettura del provvedimento di revoca parziale sopra citato e veniva disposto un rinvio, su richiesta delle parti all'udienza del 9.6.2015, data in cui veniva nuovamente disposto rinvio al 13.10.2015 per dare la possibilità alle parti di esaminare la documentazione depositata dal p.m.

All'udienza del 13.10.2015, all'esito della relazione della causa, veniva disposto rinvio su richiesta della difesa per la citazione di alcuni testi e per sentire il proposto.

In data 10.12.2015 la difesa del proposto depositava in cancelleria dei documenti e una memoria difensiva.

All'udienza del 15.12.2015 il p.m. chiedeva un rinvio per esaminare la suddetta documentazione ed il Tribunale fissava l'udienza del 12.1.2016 per le ulteriori incombenze istruttorie e la discussione.

In data 5.1.2016 venivano depositati ulteriori accertamenti dell'organo proponente in ordine alla documentazione prodotta dal proposto con la memoria difensiva.

L'udienza veniva nuovamente rinviata al 16 febbraio 2016; nelle more il p.m. depositava ulteriori esiti di indagini di p.g. e veniva inoltre acquisita agli atti della procedura una perizia di stima degli ...*omissis*..., richiesta dal Giudice delegato all'A.G..

In detta data il sig. X depositava una dichiarazione a sua firma, un elenco di beni di cui chiedeva la revoca del sequestro corredata da ulteriore documentazione.

All'esito le parti formulavano le seguenti conclusioni:

-il p.m. chiedeva l'applicazione della misura della sorveglianza speciale semplice per anni uno e mesi sei e la confisca dei beni mobili ed immobili in sequestro per i quali il difensore non ha chiesto la revoca del sequestro, richiamando a contrario la nota di produzione del difensore;

-la difesa chiedeva il rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e il dissequestro e la restituzione di tutti i beni per i quali ha chiesto la revoca del sequestro.

A scioglimento della riserva il Tribunale

OSSERVA

1. *La misura di prevenzione personale: principi generali*

Il Tribunale è chiamato a valutare innanzitutto la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione personale richiesta dal Pubblico Ministero.

Prima di passare all'esame delle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il sig. X è necessario richiamare alcuni principi generali applicabili al caso di specie.

Sotto un primo profilo, va ricordato che la pericolosità sociale necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione si desume dal complessivo esame della personalità del soggetto, essendo un giudizio di natura sintomatica, che può essere formulato anche soltanto sulla base di situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre siano fondati su elementi specifici, quali i precedenti penali e giudiziari, le denunce di polizia, la frequentazione di pregiudicati².

Essendo il procedimento di prevenzione del tutto autonomo rispetto a quello penale, ben può il giudice della prevenzione utilizzare, al fine della valutazione in ordine alla asserita pericolosità del proposto, oltre alle sentenze irrevocabili di condanna, anche le emergenze di un procedimento penale che annovera provvedimenti emessi nella fase d'indagine o addirittura sentenze di assoluzione³.

Quanto al giudizio di attualità, lo stesso va riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa⁴: ai fini dell'applicazione della misura, infatti, la pericolosità deve essere sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima sono necessariamente pregressi rispetto all'epoca in cui detto giudizio viene formulato. Ne deriva che il requisito dell'attualità vale per l'estremo della pericolosità, mentre non è richiesto per gli elementi sintomatici della stessa.

La giurisprudenza ha poi chiarito che il venir meno dell'attualità della pericolosità consegue non tanto a fatti giuridici in senso stretto, quali il semplice decorso del tempo o lo stato di detenzione, quanto al compimento di atti volontari positivi, indicativi in modo inequivoco e incontrovertibile che il soggetto abbia mutato condotta di vita⁵.

1.2 *Le vicende giudiziarie di sig. X*

La figura di sig. X emergeva nell'ambito di una attività d'indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Venezia (che ha portato all'apertura del procedimento n. ...*omissis*...), nel corso della quale, dall'ascolto

2 Cass. 14.3.1990, n. 487; Cass. 13.1.1993 n. 4860.

3 Il giudice della prevenzione, ferma restando l'autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello penale, basati su presupposti e accertamenti diversi - richiedendo il primo la fattuale certezza di elementi instauranti un sospetto di attualità di pericolosità sociale e il secondo la dimostrazione certa in ordine alla penale responsabilità - "è legittimato a servirsi anche di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi e, nel caso di procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali, in termini di accertamento della penale responsabilità del sospettato" (Cass. Sez. I, n. 212, dell'1.3.1991, Piromalli; nello stesso senso, Cass. Sez. I, n. 174 del 17.1.1992). Sul punto, si vedano, più di recente, Cass. Sez. I, n. 6613 del 17.1.2008 e Cass. Sez. II, n. 25919 del 28.5.2008: "Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziaro desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento".

4 Cass., 24.8.1995, n. 1265.

5 Il principio secondo cui il decorso del tempo non è di per sé decisivo è stato enunciato dalla Suprema Corte in riferimento a soggetti anche solo indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Così, tra le tante, Cass. sez. II, 10.1.1997, n. 5234, mass. 206854; Cass. sez. I, 4.2.1997, n. 6366, mass. 206754; Cass. sez. I, 10.7.1997, n. 2348, mass. 208391; Cass. sez. I, 8.2.1999, n. 5760, mass. 212443; Cass. sez. VI, 6.7.1999, n. 950, mass. 214505. 3

di numerose conversazioni intercettate, vi era motivo di ritenere che il sig. X che si dichiarava avvocato di altro coindagato, non avesse i titoli per svolgere la predetta professione.

Le indagini della Guardia di Finanza nel 2013 erano in particolare relative alle vicende giudiziarie di ...omissis... per il quale il sig. X aveva svolto appunto attività professionale.

Come emerge dagli atti di indagine allegati alla proposta, il ...omissis... dichiarava, nel suo interrogatorio, che il sig. X si presentava come Avv.to sig. X e che aveva al medesimo corrisposto per le sue prestazioni tra il 2011 e il 2013 la somma di euro 10.000.

Da ciò veniva effettuata una perquisizione locale e personale (nel procedimento n. ...omissis... nei confronti di sig. X) nell'aprile del 2013 che, come verificato dall'organo proponente “ *consentiva di raccogliere copiosa documentazione, tra cui timbri con la dicitura “avvocato”, che attestava inequivocabilmente l’abusivo svolgimento di attività tipicamente legali da parte di sig. X il quale, tra l’altro, si qualificava anche, pur senza averne titolo, come professore dell’Università degli Studi di Trento*”.

In particolare la perquisizione avveniva in data 4.4.2013 presso lo Studio X sito ...omissis... ove, oltre al proposto, erano presenti l'avv.to ...omissis... e l'avv.to ...omissis..., nonché ...omissis...

Il sig. X dichiarava che nello studio lavoravano tre avvocati: ...omissis..., ...omissis... e ...omissis... (non presente durante la perquisizione).

Durante la perquisizione venivano acquisiti i faldoni delle pratiche curate dal sig. X per il ...omissis..., nonché degli atti (acquisiti in copia) da cui emergeva che la dicitura Avv.to X ed in particolare:

-atto di citazione ad opposizione al ...omissis...;

atto di opposizione a decreto penale di condanna ...omissis...,

ricorso ex art. 706 innanzi ...omissis...

Dall'esame dei predetti documenti emergeva che il sig. X si presentava come avvocato come da procura in calce e come da timbro.

Presso lo studio veniva trovata anche carta intestata a “Studio X commercialisti e avvocati” in cui sig. X veniva indicato come “Prof. Avv. X”.

Da ciò nasceva l'esigenza di effettuare accertamenti più approfonditi sia presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, che comunicava che sig. X non risultava essere mai stato iscritto all'Albo Professionale; sia presso l'Università di Trento, che comunicava che non erano mai stati intrattenuti rapporti di lavoro con sig. X.

Dall'accertamento presso le Università milanesi emergeva che sig. X aveva conseguito nel 1983 presso ...omissis... la laurea in Economia Aziendale, non risultando peraltro iscritto all'Ordine dei Commercialisti.

Dal contenuto del certificato anagrafico del comune di Milano, il sig. X è indicato come svolgente la professione di “*avvocato*”.

Quanto alle ulteriori vicende penali in cui il proposto è stato coinvolto si segnala quanto segue:

a) sig. X veniva denunciato nel 2000 dalla Guardia di Finanza di Bergamo per bancarotta fraudolenta e violazione sulle norme IVA, per fatti risalenti al periodo giugno-ottobre 1997. Nell'ambito di tale vicenda sig. X riportava condanna in primo grado ad anni due di reclusione; veniva prosciolto in secondo grado per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Dalla lettura degli atti di quel procedimento emerge che il proposto era amministratore di fatto e consulente aziendale del ...omissis... dichiarato fallito nell'ottobre del 1997. In tale veste veniva incaricato di curare le pratiche pre-fallimentari della ...omissis..., consigliando di spostare presso il suo studio la contabilità di impresa.

Lo stesso induceva il ...omissis... a reperire la somma di 50 milioni di lire per pagare una percentuale di debito verso i dipendenti oltre che il suo onorario. Il ...omissis... vendeva dei macchinari e si procurava così la somma richiesta; all'udienza pre-fallimentare il sig. X non si presentava e veniva dichiarato il fallimento del ...omissis... Il sig. X quindi inviava fattura al ...omissis... per prestazioni professionali per un importo corrispondente a quello ricevuto (ovvero 50 milioni di lire).

Per questi fatti il sig. X veniva condannato in primo grado; nella sentenza di appello il medesimo veniva definito come “consulente dell'azienda” (si veda pag. 5 sentenza appello) e veniva ribadita la sua penale responsabilità in quanto conoscendo la situazione di decozione dell'azienda, non aveva esitato a farsi pagare dal ...omissis... prima del fallimento, costituendo la sua condotta concorso in bancarotta

fraudolenta fallimentare (bancarotta patrimoniale per distrazione). L'azione dell'imputato si sostanziava in una "inerzia in relazione alle iniziative professionali da attivarsi in favore del ...omissis...".

La Corte di Appello, concedendo le circostanze attenuanti generiche dichiarava estinto il reato, punito con pena inferiore ai cinque anni di reclusione, per prescrizione.

b) nell'ambito del procedimento penale n. ...omissis... il sig. X ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per l'ipotesi di reato di "esercizio abusivo della professione forense": "perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale titolare della omonima ditta individuale avente soggetto sociale "attività degli studi legali" avente sede legale in ...omissis..., esercitava abusivamente l'attività di avvocato qualificandosi falsamente quale "Prof. Avv." Assistendo quantomeno ...omissis... in procedimenti penali e civili già pendenti presso il Tribunale di ...omissis... e ricevendone, quantomeno in data 09.11.2011 e 13701.2012, due notifiche a titolo di legale di fiducia del predetto ...omissis... In particolare, esercitava abusivamente l'attività di avvocato nonostante non sia risultato mai iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e non risultando, altresì nell'anno 2012 ed alla data odierna, iscritto ad alcun altro Ordine degli Avvocati di Altre città dello stato, così come risulta dalle ricerche effettuate al sito internet del consiglio Nazionale Forense. Fatti accertati in data 21.09.2012 in Tempio Pausania (OT) e commessi in Milano".

In particolare, il Pubblico Ministero evidenziava che la vicenda traeva "origine dalla denuncia presentata in data 21 settembre 2012 dall'Avvocato ...omissis... presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania" in cui ella riferiva "di essere stata contattata nel 2008 dall'"Avvocato" sig. X, il quale, nominato legale di fiducia da tale ...omissis..., manifestava l'intenzione di domiciliarsi presso il suo studio, determinando la stessa ad allacciare una reciproca collaborazione che portava i due professionisti a diventare entrambi legali di fiducia dei fratelli ...omissis... La denunciante riferiva inoltre che, nell'anno 2012, a seguito della richiesta di pagamento di una fattura relativa ad una prestazione professionale riguardante il fallimento della ...omissis... (società amministrata da ...omissis...), eseguita per conto di sig. X, perdeva i contatti con il collega sig. X. Nel luglio del 2012 lo stesso ...omissis..., rivolgendosi allo studio ...omissis..., manifestava alcune perplessità circa la reale professione dell'avvocato sig. X; tali circostanze determinavano l'avvocato ...omissis... ad effettuare delle ricerche presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, constatando che sig. X non risultava essere mai stato iscritto all'ordine. Allegata alla denuncia vi era documentazione da cui risulta che effettivamente a far tempo dal 18.12.2008 il proponendo si qualificava alla collega come legale di fiducia di ...omissis... e che svolgeva vari mandati professionali, sia in sede civile che penale, nell'interesse dei fratelli ...omissis... fino al 2012".

Al fine di verificare in quale misura il sig. X esercitasse abusivamente la professione di avvocato le indagini del p.m. - sia precedenti che successive al sequestro ex art. 20 d.leg. 159/2011 - venivano indirizzate nel sentire i c.d. "clienti" del medesimo.

Venivano quindi acquisite in ordine al rapporto di conoscenza e collaborazione con "l'avvocato" sig. X le dichiarazioni di ...omissis..., ...omissis..., ...omissis..., ...omissis..., ...omissis..., ...omissis..., ...omissis... già segretaria dello studio X dal 2003 al 2008).

Come risulta dalla memoria depositata dai legali di ...omissis... (soggetto estraneo a questo procedimento) per ottenere copie relative alla posizione del sig. X, emergeva che nel 2009 il sig. X riceveva le notifiche come legale di ...omissis... (avviso di proroga indagini) e il 20.05.2013 e 4.6.2013 riceveva notifiche come legale del ...omissis... e per conto dell'avv.to ...omissis... deceduto nel 2012.

Dagli accertamenti del p.m. (vedi nota depositata in data 24.9.2015) è emerso che il sig. X dal 1992 era iscritto all'albo dei consulenti tecnici.

In allegato alla domanda lo stesso ha prodotto copia della laurea in economia aziendale (Titolo equipollente alla Laurea di Economia e Commercio L.08.01.1978 nr. 10), copia dell'iscrizione alla camera di commercio nella quale si certifica risultare dal ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Milano, tenuto dalla camera di commercio, dichiarando di rivestire incarichi di consulente di parte per numerose procedure concorsuali o pre-concorsuali accese in diversi Tribunali quali Milano, Brescia e Bologna, nonché di collaborare con diversi studi legali e commerciali a sostegno di difese penali per reati patrimoniali di bancarotta multipla, allegando le prime due pagine degli atti predisposti.

In seguito all'istanza, il Tribunale di Milano in data 23.04.1993 ha accolto la domanda di iscrizione all'albo limitatamente alle aziende commerciali e individuali, i pubblici esercizi, inserendolo nella categoria dei periti estimatori.

Mediante l'iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale di Milano, ha ottenuto diversi incarichi riguardanti i procedimenti delle Eredità Giacenti.

Il sig. X veniva incaricato di seguire più procedimenti relativi ad eredità giacenti ed in particolare le eredità giacenti di ...omissis... dal 1999 fino al 2007, di ...omissis... fino al 26.11.2013, ...omissis..., ...omissis..., ...omissis...

Dagli accertamenti bancari sui conti del sig. X e delle eredità giacenti in oggetto e dall'esame dei fascicoli delle medesime procedure è emerso che il proposto abbia nel tempo effettuato indebitamente dei prelievi in denaro dai conti delle varie procedure mediante i quali ha acquistato dei beni per poi restituire le somme momentaneamente prelevate alla chiusura della procedura.

In particolare dagli accertamenti delegati è emerso quanto segue:

- nel 2005 il sig. X acquistava con denaro in parte proveniente dalle eredità giacenti ...omissis... e ...omissis... una autovettura ...omissis...;
- nel marzo 2005 con denaro in parte proveniente dalla eredità giacente ...omissis... per euro 24.420,00 ha acquistato un immobile intestato alla ...omissis... (società al medesimo n riconducibile) nel comune di ...omissis... via ...omissis... (vedi nota ...omissis...).

In relazione alla eredità giacente ...omissis... il Presidente della sezione X civile del Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica in quanto il sig. X, sebbene invitato a versare all'erario con F24, le somme indicate nelle cartelle esattoriali non pagate intestate alla ...omissis..., non vi ottemperava e non restituiva la somma di euro 7000,00 prelevata in data 23.6.2006 dal conto della eredità (di cui alla fattura proforma n ...omissis...) emessa senza autorizzazione del Giudice delegato o del Tribunale.

Posto quanto sopra i riscontri adottati dal Pubblico Ministero, alla luce delle risultanze dei procedimenti n. ...omissis..., del contenuto della nota della Guardia di Finanza di Venezia del 7.11.2014, e degli ulteriori esiti delle indagini delegate acquisite alla presente procedura⁶ appaiono, unitariamente considerati, idonei a sostenere la proposta di misura personale avanzata nella presente sede nei confronti di sig. X

I medesimi consentono di delineare un quadro di pericolosità sociale elevata ed attuale del proposto che prima del 2005 in modo sporadico e dopo il 2005 in modo sistematico e continuativo ha realizzato condotte penalmente rilevanti concretizzatesi nell'utilizzare abusivamente il titolo di avvocato senza averne i requisiti e nell'appropriarsi illecitamente di somme di cui aveva la disponibilità in qualità di curatore di eredità giacenti, utilizzandole per fini proprie realizzando condotte penalmente rilevanti aventi le caratteristiche del peculato.

Dagli accertamenti effettuati risulta che il proposto, a fronte della lecita attività di consulente aziendale consona al titolo di studio conseguito, mediante utilizzo di una struttura apposita (studio sig. X) e di strumenti idonei quali carta intestata in cui si dichiarava "Prof. Avv.", timbri ecc, abbia svolto di fatto la professione di avvocato, facendosi rilasciare mandati dai clienti e redigendo atti di natura giuridica, patrocinando anche in ambito penale sebbene non avesse alcun requisito.

In tal modo poneva in essere oltre l'abusivo esercizio di professione anche condotte truffaldine ai danni dei clienti che, tratti in inganno dal vantato titolo esibito, gli affidavano affari legali che il medesimo svolgeva dietro compenso senza averne alcun titolo.

Il proposto inoltre ha mantenuto uno stile di vita elevato effettuando investimenti immobiliari sproporzionati ai redditi dichiarati come è emerso dalle indagini patrimoniali svolte meglio descritte nei paragrafi successivi tali da evidenziare condotte di evasione fiscale.

Da quanto sopra evidenziato risulta evidente come la condotta del proposto possa delineare anche illeciti di carattere tributario legati al mancato pagamento delle imposte, reso possibile dalle condotte di evasione fiscale realizzate dichiarando delle perdite (e conseguentemente omettendo qualsiasi versamento di imposta) anche per le annualità nelle quali il soggetto ha incrementato in modo significativo il proprio patrimonio immobiliare.

⁶ Vedi note del p.m. del 3.6.2015, del 24.9.2015 e 5.1.206 e del 10.2.2016

Va rilevata la costanza nel tempo della predetta attività illecita che persiste tuttora, nonostante l'avvio del procedimento di prevenzione.

A riguardo rileva il Collegio che dalle indagini effettuate dal p.m.⁷ sulle produzioni documentali del proposto a sostegno della provenienza dei beni oggetto del sequestro e alla liceità della sua attività, è emerso che il medesimo abbia alterato alcune fatture anche recenti fino al 2014 rilasciate in qualità di Avv.to X ai clienti (...*omissis*...) aggiungendo su quelle prodotte la dicitura "pratica seguita da avv.to ...*omissis*... per la parte legale e dal Prof. Sig. X per la parte societaria e commerciale", sostituendo anche il timbro da prof. Avv. a Prof. Dott..

Ed ancora risulta dai predetti accertamenti che fino al gennaio 2016 il sig. X abbia accettato mandati come avvocato firmando procure alle liti (come risulta dalle dichiarazioni di ...*omissis*... rilasciate in data 3.2.2016).

Detti comportamenti gravi, perpetrati nel tempo e attuali evidenziano la pericolosità sociale del sig. X, il quale non ha mostrato alcuno scrupolo nonostante l'instaurazione del procedimento di prevenzione a suo carico, nel continuare nella sua attività illecita potenzialmente dannosa sia per gli ignari clienti di fatto vittime dei comportamenti truffaldini del proposto sia per il sistema giudiziario nel suo complesso attesa la nullità sostanziale degli atti sottoscritti dal proposto.

Da ultimo, non vanno sottovalutate le modalità illecite con le quali il proposto ha gestito i patrimoni derivanti da eredità giacenti a lui affidati dal Tribunale, utilizzando il denaro dei defunti per fini propri per poi restituirlo al momento della chiusura della gestione.

Ritiene il Collegio che lo svolgimento abusivo della professione di avvocato nonché gli ulteriori comportamenti illeciti commessi nell'ambito della gestione delle eredità giacenti uniti ad una perpetrata evasione fiscale, abbiano consentito al sig. X un ingiustificato arricchimento senza il quale il medesimo non avrebbe potuto acquistare il patrimonio immobiliare di cui è risultato titolare al momento della proposizione della proposta e mantenere l'elevato stile di vita.

Ciò porta a ritenere che il sig. X perseveri tuttora nell'attività illecita da cui trae il proprio sostentamento, nonostante l'avvio di indagini penali e del procedimento di prevenzione a suo carico tanto da poter ritenere attuale il giudizio di pericolosità sociale

Detti elementi portano ad inquadrare il proposto tra i soggetti pericolosi socialmente meglio indicati all'art.1 lett. a) d.lvo 159/2011 come "soggetto che vive abitualmente anche in parte con i proventi dei traffici delittuosi".

Le vicende giudiziarie sopra richiamate comprovano un quadro di attuale pericolosità sociale del proposto tale da giustificare la sua sottoposizione alle forme di controllo previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno (durata che si giustifica in relazione alla gravità e al significativo arco temporale di commissione dei reati) al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati mediante una più mirata ed efficace azione di controllo sulla persona.

Sebbene detta misura abbia in sé delle prescrizioni -quali quella di permanere in casa in ore notturne- che nel caso in oggetto non appaiono utili ad ostacolare le condotte illecite perpetrate dal sig. X, la stessa va comunque applicata per consentire un controllo sul *modus vivendi* del proposto connotato da una perseverante manifestazione di illiceità.

Ritiene il Tribunale che strumento idoneo a ciò può essere la prescrizione specifica di impedire al sig. X l'accesso a tutti gli uffici giudiziari, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, prescrizione che comporta un controllo specifico sul suo operato, impedendo in tal modo la perpetrazione di ulteriori condotte illecite.

Non si ritiene opportuno applicare l'obbligo di soggiorno, reputandosi allo stato sufficienti le prescrizioni della sorveglianza semplice.

2. La situazione patrimoniale del proposto

Il nucleo familiare di sig. X risulta composto dalla moglie (sig.ra Y) e dalla figlia (sig.na Z, nata nel 1997).

⁷ Vedi note p.m. del 5.1.2016 e del 10.2.2016

Sotto il profilo della capacità patrimoniale nella proposta sono stati riportati i seguenti redditi, sulla base degli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate e la banca dati INPS:

...omissis...

Il sig. X ha versato contributi INPS per i seguenti importi:

...omissis...

Con nota del 6.10.2014, il Pubblico Ministero, a seguito di ulteriori approfondimenti in ordine alla situazione reddituale del proposto, ha precisato quanto segue:

“Dallo storico delle dichiarazioni dei redditi (1985 – 1996), si evince che sig. X oltre al codice fiscale risulta censito in Anagrafe Tributaria con la partita iva ...omissis..., il cui codice ATECO riferito all'attività svolta è risultato essere il ...omissis... (Attività degli studi legali) con inizio attività ...omissis...

I redditi indicati alla voce “redditi percepiti” non sono altro che parte dei ricavi/compensi derivati da reddito professionale, percepiti da sig. X. Tali somme sono inserite all'interno del Quadro RE (MODELLO UNICO) e sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto da parte di clienti-sostituti d'imposta.

I redditi percepiti nel corso degli anni, sono rappresentati dalla somma di:

1. Redditi da lavoro autonomo (Quadro RE) derivanti dall'attività professionale o artistica. Dal totale di detti compensi, decurtate le spese analitiche riconducibili all'esercizio dell'attività (Quadro RE), si forma il reddito o la perdita da lavoro autonomo;

2. Redditi da partecipazione di società di persone (Quadro RH);

3. Redditi da Terreni / Fabbricati (Quadri RA/RB).

Di seguito si riporta lo specchio riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi presentate, e dei relativi compensi percepiti nel corso degli anni; tutti gli importi inseriti sono espressi in EURO⁸:

...omissis...

*Dall'estratto del casellario INPS eseguito nei confronti di sig. X, si evince che dal 01.01.1997 al 31.12.2002 la tipologia di rapporto per la quale il proposto effettua i versamenti contributivi si basa su **attività professionale**, mentre dal 01.07.2004 al 30.06.2014 la tipologia di rapporto cambia in **titolare di impresa commerciale**. Sebbene la titolarità di impresa commerciale censita nell'estratto anagrafico INPS possa far desumere che i contributi previdenziali versati provengono da un'altra attività lavorativa svolta da sig. X, di fatto, i versamenti previdenziali trovano riscontro sui modelli delle dichiarazioni dei redditi presentate dal proposto, sui quali il codice attività svolta è sempre ed unicamente Attività degli studi legali (codice ATECO ...omissis...).*

A decorrere dall'anno 1993 (ai sensi della Legge 438/92) l'importo dei contributi previdenziali obbligatori versati vengono calcolati sulla base della totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all'iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell'anno considerato. Ai fini del calcolo è stato definito un reddito minimo (minimale di reddito) utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali, dovuti anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativa).

Di seguito si riportano i redditi imponibili rilevati dalle dichiarazioni dei redditi “modello unico” Quadro RR2, dai quali sono stati determinati i versamenti Inps eseguiti da sig. X:

...omissis...

In relazione alla dicitura “Studio X & C. rilevata da alcuni documenti legali, si rappresenta che tutti gli accertamenti sinora svolti, hanno permesso di verificare che non risulta alcun studio legale associato, ma è sempre emerso come unica posizione sig. X, “attività degli studi legali” con singola partita iva”.

⁸ Nel testo del presente decreto il richiamo è limitato al raffronto tra anno d'imposta e reddito imponibile (rispetto all'analisi più articolata riportata nella nota depositata in data 6.10.2014, cui si rinvia).

Vengono riportati i redditi della moglie del proposto, sig.ra Y:

...*omissis*...

A seguito degli accertamenti delegati da questo Tribunale l'organo proponente ha potuto effettuare una ricostruzione patrimoniale dei redditi percepiti dal nucleo familiare sig. X mettendola a confronto con gli investimenti immobiliari e mobiliari e redigendo la seguente tabella

...*omissis*...

Nella redazione della tabella si è tenuto conto dei costi di gestione delle proprietà immobiliari e dei beni mobili, nonché del versamento da parte del proposto degli assegni alimentari all'ex moglie ed al figlio per un importo mensile di euro 1.890,00.

3 La richiesta di sequestro e confisca

3.1 Premesse e principi generali

Il provvedimento di sequestro ha riguardato beni diversi nella disponibilità sig. X ovvero:

- immobili intestati al proposto;
- immobili intestati alla società ...*omissis*... e quote societarie della medesima;
- beni mobili e denaro rinvenuti sui conti correnti e nelle cassette di sicurezza riconducibili al proposto e al suo nucleo familiare.

Prima di passare all'esame dei singoli cespiti è opportuna una premessa di carattere generale.

Nella vicenda in esame non può il Tribunale non rilevare come vi sia stata da tutte le parti una valutazione concorde sull'esito dell'istruttoria svolta e sulla richiesta comune in merito alla riconducibilità o meno di singoli beni a fonti di natura illecita a fattori di inquinamento illegittimi nella storia del singolo bene.

Si tratta di una visione procedimentale concorde che le singole parti hanno offerto al Collegio quasi nella costruzione di un istituto sconosciuto al diritto positivo ma indubbiamente efficace sul piano di una risposta giudiziaria.

Uno scenario simile peraltro non frequente nei procedimenti di prevenzione, potrebbe semplificare l'analisi del materiale probatorio da parte del Collegio laddove vi è un'ammissione da parte del proposto della illecita provenienza dei beni di cui ha la disponibilità senza ciò togliere comunque la valutazione in capo al Tribunale della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 20 e 24 d.leg. 159/2011 necessari per procedere al sequestro e alla confisca di prevenzione, la quale è correlata ad una precisa connotazione di obiettiva illiceità del bene trattandosi di ricchezza inquinata all'origine da ritenersi di provenienza delittuosa e pertanto oggettivamente pericolosa.

Detta valutazione sui cespiti sottoposti a sequestro, anche in presenza di una concorde soluzione prospettata dalle parti, va compiuta non solo a favore della garanzia dei beni del proposto e della loro non confiscabilità ma anche a favore della garanzia dello Stato per i beni del proposto per i quali nessuna parte abbia comunque richiesto il provvedimento ablatorio.

Prima di analizzare le modalità di acquisizione dei singoli cespiti è necessario dare conto dei principi generali cui il Tribunale intende attenersi nella valutazione circa la sussistenza o meno nel caso concreto dei presupposti per disporre la confisca dei beni già sottoposti a sequestro.

E' noto che secondo l'art.18 D.Leg.159/2011 le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

Ai sensi dell'art. 20 D.leg. 159/2011 il sequestro può essere disposto con decreto motivato sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica

svolta o quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Ai sensi dell'art. 24 medesimo decreto la confisca viene disposta sui beni sequestrati di cui la persona nei confronti dei quali è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o giuridica risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica nonché dei beni che risultino il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

In caso di richiesta di una misura patrimoniale disgiunta da una personale il Tribunale deve verificare se il proposto sia stato socialmente pericoloso (secondo le categorie di soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione ex art. 4 e art. 1 d.leg. 159/2011) quantomeno al momento dell'acquisto del bene, la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del proposto, la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta o la verifica se i beni costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Posto ciò la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite 4880/2015 Spinelli e Cass. sez. VI 21491/2015) ha sancito i seguenti principi di diritto in materia di confisca di prevenzione a cui questo Tribunale intende adeguarsi:

- per effetto delle modifiche apportate all'art. 11 ter d.leg. 92/08⁹ (che ha abrogato l'art. 14 L.55/90) attualmente possono essere applicate alla categoria dei pericolosi generici le misure di prevenzioni personale e patrimoniale in precedenza escluse;
- la pericolosità del soggetto costituisce “ineludibile presupposto di applicabilità della stessa misura reale” e l'applicazione della confisca può “prescindere dalla verifica in concreto di quel presupposto al momento della relativa richiesta. Il che significa che ciò da cui possa e debba prescindere è solo ed esclusivamente il requisito dell'attualità di quella condizione”, ovvero la confisca può essere applicata laddove si accerti che il soggetto era pericoloso al momento dell'acquisto del bene;
- “un bene può essere confiscato nella misura in cui il titolare risulta che fosse un soggetto pericoloso al momento dell'acquisizione del bene. In questo modo la pericolosità sociale si riverbera sul bene acquistato illecitamente”¹⁰;
- sono suscettibili di ablazione i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale indipendentemente dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione; in particolare le Sezioni Unite ritengono che “la connotazione di pericolosità è immanente alla res per via della sua legittima acquisizione e ad essa inerisce geneticamente, in via permanente e tendenzialmente indissolubile”;
- proprio in relazione alla oggettiva pericolosità della res discende la confiscabilità del bene in capo agli eredi o apparenti proprietari al fine di rimuovere il bene dal sistema di legale circolazione al fine di inserirlo in circuiti economici esenti da condizionamenti criminali (si veda anche Corte Cost. sentenza n.21 del 2012);
- da ciò discende la natura tipicamente preventiva della misura di prevenzione patrimoniale e non sanzionatoria con assimilazione della stessa alla misura di sicurezza e conseguente applicazione dell'art. 200 c.p.; le Sezioni Unite hanno ritenuto che le misure di prevenzione, sottoposte al regime di cui all'art. 200 c.p., sono retroattive e le nuove norme sono applicabili anche ad acquisti effettuati anteriormente all'entrata in vigore delle stesse. Detto principio, secondo la Suprema Corte, non è contrario all'orientamento della Corte EDU secondo la quale “numerose pronunce hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del ne bis in idem dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione mentre in altre pronunce (15.5.2011 Capitani e Campanella c. Italia; 2.2.2010 Leone contro Italia, 5.1.2010 Bongiorno contro Italia; 8.7.2008 Perre contro Italia, 13.11.2007 Bocellari e Rizza c. Italia) nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è puntualizzato che la previsione convenzionale violata, ex art. 6 Cedu attiene a quella parte di disciplina del “giusto processo” che non è riservata all'ambito della “materia penale””.

⁹ Oggi art. 16 d.leg. 159/2011

¹⁰ Cass. sez. VI n.21491/2015

Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte “l’ordinamento sovranazionale consente interventi dell’autorità invasivi del “diritto rispetto ai beni” quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità come sancito dall’art. 1 prot. CEDU riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati membri di metter in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni “in modo conforme all’interesse generale”; a riguardo viene fatto riferimento alla direttiva 2014/42/UE approvata dal Parlamento Europeo il 25.2.2014 che nel considerando 21 stabilisce che “la confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un’autorità giudiziaria è convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose... Una sproporzione tra il bene dell’interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre l’autorità giudiziaria a concludere che i beni derivino da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose”.

In proposito, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito che la confisca di prevenzione costituisce un momento della politica criminale di uno Stato e che nessuna disposizione della Convenzione vieta di adoperare parametri presuntivi, con la conseguenza che la necessaria interferenza con il diritto di proprietà non è sproporzionata rispetto al fine che si intende perseguire (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 4/9/2001, Riela e altri).

Sotto altro profilo, la Corte ha osservato che il principio del cosiddetto giusto processo non è applicabile nel caso di specie, perché la misura e la relativa procedura imposta non hanno carattere penale non presupponendo una contestazione di reato (*criminal charge*) e non comportando l’imposizione di pene (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 28/10/2004, Bocellari; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, 5/7/2001, Phillips).

Ed ancora rileva il Tribunale che come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte :” *per poter disporre il sequestro e la confisca di prevenzione di beni intestati a terzi - salve le ipotesi di presunzione della fittizia intestazione che non ricorrono nella fattispecie (L. n. 575 del 1965, art. 2 - ter, u.c., ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26) - incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto (Sez. 2, n. 6977, 09/02/2011, Battaglia, rv. 249364). Tali elementi vanno unitariamente valutati e possono essere i più diversi, ivi compresa l'accertata incapacità economica del terzo che ben può essere ritenuta fortemente sintomatica della intestazione soltanto formale del bene. Quanto ai beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi - soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 - bis, comma 3 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3) - il rapporto esistente tra detti terzi ed il proposto costituisce, pur fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui al comma tredicesimo dell'art. 2- ter legge citata (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2), circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della apparente formale disponibilità giuridica in capo alle persone di maggior fiducia dei beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, laddove il terzo familiare convivente è sprovvisto di effettiva capacità economica”.* (vedi Cass. Sez.1, Sentenza n. 17743 del 2014).

3.2. I singoli beni

Ciò premesso in via generale, devono ora esaminarsi, in ordine cronologico, le vicende dei singoli beni in sequestro.

3.2.1 Beni immobili.

Vengono innanzitutto in considerazione gli immobili intestati al sig. X personalmente e acquistati in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2011, di cui viene chiesta la confisca¹¹:

...omissis...

¹¹ Cfr. visure immobiliari allegata alla nota della Guardia di Finanza di Venezia del 29.5.2013.

In relazione a detti immobili va rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 24 d.leg. 159/2011 per pervenire alla confisca in quanto:

- il proposto era pericoloso socialmente al momento del loro acquisto poiché fin dal 2005 svolgeva in modo continuativo illecitamente la professione di avvocato, utilizzava a suo piacimento i denari provenienti dalle eredità giacenti nonché ometteva di dichiarare tutte le entrate, realizzando condotte di evasione fiscale, condotte illecite attraverso le quali ha realizzato una considerevole movimentazione di denaro contante e potuto far fronte ad acquisti mobiliari ed immobiliari senza ricorso a finanziamenti;
- il proposto ha ammesso nella memoria depositata in data 16.2.2016 di non essere in grado di risalire alla provenienza delle provviste con le quali ha acquistato i predetti immobili.

A fronte di detti elementi che costituiscono già presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ex art. 24 d.leg. 159/2011, occorre comunque ricostruire le modalità di acquisto degli immobili sopra indicati oggetto di sequestro:

...omissis...

3.2.2. Autovetture

Autovettura ...omissis... di proprietà di sig. X

...omissis...

Dagli accertamenti patrimoniali sopra descritti risulta quindi che per l'acquisto del veicolo, sig. X non si è avvalso di alcun finanziamento corrispondendo pagamenti in denaro contante per complessivi €.42.000,00 a fronte di un acquisto di €.49.471,82 (importo indicato in fattura).

Autovettura ...omissis... di proprietà di sig. X

...omissis...

Per l'acquisto del veicolo, sig. X si è avvalso di proventi derivanti da consulenze o attività lavorativa non dichiarate al fisco o di denaro di cui non è stata dimostrata la provenienza (derivante dal precedente acquisto di una Porche nel 2008 data in permuta).

Conclusioni:

Entrambe le autovetture sono state acquistate principalmente con denaro contante nel 2013, epoca in cui risulta accertata la pericolosità sociale del proposto che svolgeva abusivamente la professione di avvocato da cui percepiva compensi in parte fatturati e in parte in contanti.

In ogni caso gli acquisti risultano sproporzionati ai redditi percepiti e dichiarati in quell'anno (...omissis...), comunque di natura illecita perché provenienti in via prevalente dalla attività di avvocato svolta abusivamente.

Sussistono i presupposti previsti dall'art.24 d.leg. 159/2011 per pervenire alla confisca di entrambe le autovetture.

Va precisato che dopo il sequestro l'Amministratore Giudiziario, su autorizzazione del Tribunale ex art. 40 d.leg. 159/2011 ha venduto l'autovettura ...omissis...

3.2.3. Orologi

All'atto del sequestro sono stati rinvenuti orologi di varie marche, monete d'oro, diamanti nella cassaforte dell'abitazione del sig. X o nelle cassette di sicurezza annesse ai conti correnti al medesimo riferibili che sono stati fatti oggetto di ulteriori provvedimenti di sequestro.

Il numero complessivo degli orologi, così come risulta dai sopra riportati verbali di sequestro, è pari a n. 65, ...omissis...

...omissis...

Sig. X con memoria depositata in data 16.2.2016 ha dichiarato di non essere in grado di risalire alla provenienza dei seguenti orologi oggetto di sequestro come meglio indicati:

...omissis...

3.2.4. Rapporti bancari

Sono oggetto di sequestro i saldi attivi dei seguenti **rapporti bancari/finanziari**, intestati a sig. X e/o sig.ra Y:

...omissis...

4. Gli ulteriori beni.

Vengono ora indicati i beni in relazione ai quali va disposta la revoca del sequestro.

I beni mobili ed immobili meglio sotto descritti sono stati acquistati dal sig. X in epoca in cui non sono emersi elementi certi e conclamati di pericolosità sociale, ovvero prima del 2005; invero le condotte penalmente rilevanti a suo carico di maggior spessore sono state accertate come risulta dalle indagini esperite e sopra riassunte dal 2005 in poi, essendo quelle precedenti, sporadiche e non sufficienti a prospettare una chiara situazione di pericolosità sociale.

Difetta quindi il requisito soggettivo per poter procedere alla confisca dei seguenti beni in sequestro ed in particolare:

...omissis...

5. Beni in relazione ai quali si conferma il rigetto della richiesta di sequestro

La società ...omissis...

Si ribadiscono in questa sede le argomentazioni già esposte nel provvedimento del 21.11.2014.

...omissis...

In ogni caso il p.m. non ha reiterato la richiesta di sequestro e confisca.

Il diritto di credito di euro 75.000

Si ribadiscono a riguardo le argomentazioni già esposte con il provvedimento in data 11.05.2015 di rigetto della richiesta di sequestro del diritto di credito, ...omissis...

In ogni caso il p.m. non ha reiterato la richiesta di sequestro e confisca.

P.Q.M.

visti gli artt. 1 e seguenti D.L.vo 159/2011

DISPONE

l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno nei confronti di sig. X

PRESCRIVE

inoltre al predetto:

- di fissare la propria dimora e di farla conoscere, entro 30 giorni, all'autorità di PS – che provvederà a redigere il verbale di formale sottoposizione agli obblighi imposti – non allontanandosene senza preventivo avviso a quest'ultima;

- di darsi, entro il medesimo termine, alla ricerca di un lavoro, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
- di non rincasare la sera più tardi delle ore 21,00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7,00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di P.S.;
- di non detenere e portare armi;
- di non partecipare a pubbliche riunioni;
- di non accedere a qualsiasi ufficio giudiziario se non previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente.

Visti gli artt. 24 e ss D.L.vo 159/2011

ORDINA

la confisca dei seguenti beni:

...omissis...

Visto l'art. 20 d.leg. 159/2011

RIGETTA

la richiesta di sequestro di:

...omissis...

Visto l'art. 20 comma II d.leg. 159/2011

REVOCA

il sequestro di

...omissis...

ORDINA

al competente conservatore dei Registri Immobiliari e del PRA di trascrivere il presente provvedimento, con esonero da ogni responsabilità

CONFERMA

la nomina in atti del dott. Maria G. Rispoli, quale Giudice delegato alla procedura

DELEGA

per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano, organo proponente, con facoltà di sub-delega.
Milano, 16.02.2016

Il Giudice est.

Il Presidente